

PROPRIETARIA

DISPONE

Art. 1
(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

Al Sig. _____
residente a _____
Via _____ n. _____
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i
diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di _____

AMPLIAMENTO CASA D'ABITAZIONE,
LOCALE SGOMBERO E GARAG

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del
presente atto.

Art. 2
(A. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO)

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 28/1/1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

(B. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE CON VERSAMENTO DEI COSTI
DI URBANIZZAZIONE)

Il contributo che il concessionario deve corrispondere a termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 362.700
a norma della deliberazione del Consiglio comunale n. 30
del 22-2-1980

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria comunale la quota di L. _____
relativa agli oneri di urbanizzazione e si
obbliga a trasferire entro il _____
in proprietà del Comune mq. _____ corrispondenti
alle aree necessarie all'urbanizzazione primaria e mq. _____
affidenti l'urbanizzazione secondaria, indicate
nell'allegata planimetria.

La quota di L. 4.054.500 commisurata al
costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta
durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni
dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso
la Tesoreria comunale.

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri
il concessionario contestualmente al rilascio della presente
concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione
bancaria n. _____ del _____
rilasciata da _____

L'ammontare della garanzia deve corrispondere
all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione
eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate
di un terzo, e precisamente a L. _____

Il mancato versamento del contributo ed il trasferimento
delle aree nei termini comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge
28 gennaio 1977, n. 10.

Le quote afferenti alle opere di urbanizzazione potranno
essere oggetto di conguaglio nel caso in cui, nel corso di
esecuzione delle opere, interverrà l'approvazione delle
tabelle parametriche regionali.

(C. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE CON ESECUZIONE DIRETTA DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA)

Il contributo che il concessionario deve corrispondere a
termine dell'art. 3 e degli artt. 5; 6; 9, 1° comma, lettera
b); 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è
determinato nella misura di L. _____
a norma della deliberazione del Consiglio comunale n. _____
del _____

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune,
a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori
consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto
allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di
urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere
al Comune entro il _____
le relative aree, nonché mq. _____ afferenti
l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

All'atto del rilascio della presente concessione versa
presso la Tesoreria comunale la somma di L. _____
per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione
primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per
l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. _____ commisurata al
costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta
durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60
giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento
presso la Tesoreria comunale.

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri
il concessionario contestualmente al rilascio della presente
concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione
bancaria n. _____ del _____
rilasciata da _____

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a L.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le quote afferenti alle opere di urbanizzazione potranno essere oggetto di conguaglio nel caso in cui, nel corso di esecuzione delle opere, intervenga l'approvazione delle tabelle parametriche regionali.

Art. 3

(OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO)

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

— I lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;

— che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;

— che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;

2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;

3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;

4) la data e il numero della presente concessione;

5) la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

6) data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori, come stabilito nella presente concessione.

È inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o rife-

riti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Art. 4

(OPERE IN CEMENTO ARMATO)

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'ufficio del Genio civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

Art. 5

(TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

I lavori debbono essere iniziati entro UN ANNO (1) dalla data della presente concessione ed ultimati entro TRE (2) anni dalla stessa data di inizio lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio tecnico comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

— i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;

— le denunce all'Ufficio provinciale INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al 3° comma dell'art. 4 della legge 28/1/1977, n. 10).

Art. 6
(PRESCRIZIONI SPECIALI)

IL PROGETTO DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DOVRÀ ESSERE
DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO
TECNICO AL MOMENTO DELL'INIZIO
LAVORI

ASTE
GIUDIZIARIE.IT



IL SINDACO

21 GIU. 1991

DOMUSNOVAS, addì

*I..... sottoscritt..... si obbliga..... alla esecuzione delle presta-
zioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella
presente concessione.*

21 GIU. 1991

Addì,

..... CONCESSIONARI.....

COMUNE DI

La presente concessione è stata affissa per estratto all'albo pretorio in data (1)
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato copia della presente concessione, ai sensi della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante consegna a mani di

Addì,

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

IL MESSO COMUNALE

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

(1) Primo giorno non festivo successivo alla data del rilascio della concessione.